



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

Ai proff. Protto, Grosso, Comba, Cassella, Marello, Gallo, Dassano
Via e-mail

OGGETTO: risposta a quesito del 14 gennaio 2019 – impegno orario per didattica frontale dei professori a tempo definito.

In merito alla richiesta di chiarimento circa gli obblighi di impegno didattico dei docenti a tempo definito pervenuta dai professori Comba e altri si fa presente che l'art. 6 della legge 240/2010 in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo statuisce, al comma 1, che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

Il comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che i professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

Ricordo inoltre che l'art. 1 della legge 230/2005 al comma 16 prescrive: resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica.

Via Carcani 61–00153 Roma

Indirizzo di PEC: dpfsr@postacert.istruzione.it e mail dpfsr.segreteria@miur.it

Tel. 06 9772/ 7930 – 7855 – C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

Pur non essendo richiamata dal successivo articolo 6 della legge 240, non pare abolita la disciplina relativa agli obblighi di didattica frontale di cui alla legge 230/2005.

Per tutto ciò premesso ai docenti che siano a tempo definito non può chiedersi un impegno di didattica frontale superiore alle 80 ore annue.

Qualsiasi norma di natura regolamentare che affermi il contrario appare illegittima.

Prof. Giuseppe Valditara